

Provincia di Biella

## **Ordinanza di istruttoria per la pratica di concessione d'uso d'acqua pubblica 427BI**

Ordinanza N. 14 DEL 09.02.2017 del Dirigente dell'Area dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

Il sottoscritto Dr. Davide ZANINO, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella,

SPECIFICATO che per il presente atto s'identifica come Richiedente la Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI C.F. e P. IVA 01866890021;

VISTA la domanda presentata il giorno 23.08.2016, protocollo provinciale 6288, con cui il Richiedente ha chiesto il rilascio di una concessione ad uso potabile ai sensi degli art. 16 e 17 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito REGOLAMENTO) per poter estrarre 2,8 l/s massimi 1,0 l/s medi ed un volume massimo annuo di 60.000 metri cubi d'acqua da FALDA SOTTERRANEA ad uso POTABILE ;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO CHE

- sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po ed è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;
- con Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Zimone n. 14 del 04.11.2016 è stata autorizzata provvisoriamente la continuazione del prelievo, per motivi di igiene pubblica;
- con la nota di protocollo provinciale 28322 del 15.12.2016 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, dalla quale si evince, tra l'altro, che l'autorizzazione alla ricerca non verrà rilasciata in quanto l'opera è già esistente e la documentazione presentata ha sostanzialmente le stesse caratteristiche della relazione finale da presentare di norma al termine della ricerca stessa;

**ORDINA**, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO:

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Richiedente il giorno 23.08.2016 protocollo provinciale 6288;

1. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte;

2. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **giovedì 23.02.2017** all'Albo Pretorio del Comune di ZIMONE interessato per territorio;

3. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di ZIMONE, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Comuni di Magnano e Piverone (TO) quali Comuni i cui limiti territoriali si trovano entro 500 m dall'opera di captazione, all' Autorità d'Ambito ATO2 E all'ASL BI per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO;

4. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **martedì 11.04.2017** con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di ZIMONE. Detta visita, a termini dell'art. 14

– c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

5. ai sensi dell'art 14 ter c.6 della L 241/90 e s.m.i. ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

6. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

7. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;

8. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;

9. che, ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi compresa l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;

10. al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;

11. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale: il dirigente/responsabile ZANINO DAVIDE